



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 88 di data 15 luglio 2026

O G G E T T O :

Affidamento di incarico ai sensi dell'art. 39 sexies della L.P. 23/1990 al dott. Johannes Gregor Mücke per l'attività di revisione lessicografica e aggiornamento computazionale della banca dati VOLF – Vocabolèr del Ladin Fascian

Bilancio gestionale 2026-2028 - esercizio finanziario 2026

Impegno di spesa € 6.800,00 – Capitolo 51470/1 (Compenso lordo)

Codice CUP F63C26000180005

LA DIRETTRICE

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 di data 30.12.2025 con la quale è stata approvata la richiesta di finanziamento per l'anno 2026, da presentare alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige relativamente al progetto "VOCABOLÈR LADIN FASCIAN VOLF 2026";
- dato atto che con nota prot. n. 24 di data 9 gennaio 2026 è stata inoltrata, entro i termini previsti, la domanda di finanziamento alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige sulle Iniziative per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali (LR 3/2018 – DPRReg. 61/2018);
- visto il Piano triennale dell'attività 2026-2028 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 di data 30 dicembre 2025 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 30 gennaio 2026 e ss.mm, ed in particolare la sezione 1.3 "Vocabolèr Ladin Fascian VOLF", laddove si programmano i seguenti interventi in riferimento all'annualità 2026:
 - *concludere la seconda parte del punto 1 (approfondimento lessicografico delle lettere dalla G alla I con successiva revisione finale, all'incirca 3000 lemmi)*
 - *effettuare la redazione approfondita e la revisione finale dei lemmi riferiti alle lettere dalla L alla Z, all'incirca 12000 lemmi (punto 3 del progetto).*

A tal fine saranno incaricati linguisti lessicografi che conoscano approfonditamente la banca dati Volf e che abbiano già collaborato alla sua realizzazione. Tale condizione è imprescindibile per garantire la continuità degli interventi e il rispetto, per quanto possibile, dei tempi previsti per la conclusione del vocabolario.

Sarà inoltre necessario proseguire il servizio di manutenzione della banca dati lessicografica da parte del suo redattore/creatore (linguista computazionale), chiamato anche a fornire supporto linguistico-lessicografico continuativo ai professionisti incaricati della redazione del dizionario.

- accertato che il progetto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Ufficio per le Minoranze linguistiche e biblioteca, pari a € 57.600,00 (delibera Giunta Regionale n. 62 di data 18.03.2026), a fronte di una spesa ammessa di € 72.000,00 (contributo 80%) – esigibilità 2026, come comunicatoci con lettera dell'Ufficio per le Minoranze Linguistiche e della Biblioteca prot. n. RATAA/9090 di data 26.03.2026, ns. prot. 531 di data 27.03.2026;
- rilevato che, nell'ambito delle attività del progetto sopra si rende necessario procedere ad un controllo specialistico della coerenza interna della banca dati lessicografica e al relativo aggiornamento computazionale;
- considerato che tali attività presentano carattere di elevata complessità tecnico-scientifica e richiedono competenze altamente specialistiche nei settori della linguistica, della lessicografia e della linguistica computazionale applicata alle lingue minoritarie e non risultano fronteggiabili con personale interno, come da verifica effettuata dalla Direzione;
- dato atto altresì che la dotazione organica dell'Istituto prevede una sola unità di personale assegnata ai servizi linguistici, da impiegare nelle numerose e prioritarie attività di ricerca,

documentazione, consulenza e valorizzazione linguistica affidate all'ente;

- ravvisata dunque l'impossibilità oggettiva di far fronte all'attività mediante personale interno senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;
- ritenuto pertanto di affidare ad un esperto esterno un incarico avente ad oggetto il controllo della coerenza interna, la verifica dell'uniformità dei criteri lessicografici e l'aggiornamento computazionale di 10 lettere della banca dati del Vocabolario Ladino Fassano, comprendente ca. 15.000 lemmi;
- visto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che consente il conferimento di incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione per specifiche esigenze non fronteggiabili con personale in servizio;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche, e in particolare il Capo I bis in materia di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista il "Testo coordinato delle disposizioni attuative del capo I-bis della L. P. 19 luglio 1990, n. 23" in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca, collaborazione (ns. prot. arrivo 1310 di data 07.09.2021);
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di cui al presente provvedimento, di intervento di revisione ai fini della coerenza interna e l'aggiornamento computazionale di 10 lettere della banca dati in argomento, per un totale di ca.15.000 lemmi, hanno caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifica preparazione ed esperienza di ambito linguistico generale, competenza linguistica, grammaticale e metalinguistica ladina con particolare riferimento alla redazione e implementazione di voci lessicografiche;
- individuato a tal fine il dottor Johannes Gregor Mücke nato a Berlino il 07.12.1983, residente a Graz (Austria);
- preso atto del curriculum vitae del dott. Johannes Gregor Mücke, acquisito al protocollo dell'Istituto n. 898/2026 di data 12.06.2026, dal quale emerge una comprovata esperienza scientifica e specialistica nel campo della linguistica, della lessicografia e delle risorse linguistiche digitali, ritenuta particolarmente pertinente alle finalità del progetto;
- considerato che il dott. Johannes Gregor Mücke possiede inoltre una conoscenza approfondita della banca dati VOLF, alla cui manutenzione ha già collaborato, circostanza che garantisce la continuità metodologica e tecnica del progetto e rende l'affidamento particolarmente coerente con gli obiettivi programmati nel Piano triennale dell'attività;
- contattato pertanto il dott. Johannes Mücke per lo svolgimento delle sopracitate attività a fronte di un compenso forfettario lordo onnicomprensivo pari ad euro 6.800,00 (circa € 0,45 per lemma) (ns. prot. 911/2026);

- vista la nota con la quale il dottor Johannes Mücke ha comunicato la propria disponibilità ad assumere un incarico di lavoro autonomo concernente l'intervento di revisione ai fini della coerenza interna e l'aggiornamento computazionale di 10 lettere della banca dati in argomento, per un totale di circa 15.000 lemmi (ns. prot. 949/2026 di data 19.06.2026);
- valutato il compenso di € 6.800,00 per i 15000 lemmi (circa € 0,45 per lemma), congruo in relazione sia all'alta specializzazione e alla competenza linguistica richiesta;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo Istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 898/2026);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12, prot. (1053/2026 di data 13.07.2026);
 - certificato di residenza fiscale presentato all'Autorità fiscale austriaca; (prot. 917/2026);
 - dichiarazione attestante che l'attività oggetto dell'incarico sarà svolta integralmente in Austria; (prot. 917/2026 di data 15.06.2026);
 - dichiarazione attestante l'assenza di una base fissa o stabile organizzazione in Italia; (prot. 917/2026 di data 15.06.2026);
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente a oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento rientra nei limiti imposti dalla deliberazione sopra citata;
- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile e rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- preso atto che il dott. Johannes Gregor Mücke ha dichiarato di non esercitare attività professionale abituale in forma autonoma e che l'attività oggetto del presente incarico verrà svolta in forma occasionale;
- dato atto che il dott. Johannes Gregor Mücke ha dichiarato che l'incarico sarà svolto integralmente al di fuori del territorio italiano e senza l'utilizzo di una base fissa in Italia;
- dato atto inoltre che l'incarico verrà svolto senza obbligo alcuno di orario e in completa autonomia organizzativa presso la propria sede, nei tempi e con le modalità da lui stesso proposte ed accettate da questo istituto, precisando che il collaboratore riceverà da questo Istituto le credenziali per l'accesso alla banca dati Volf;

- dato atto che il prestatore ha dichiarato che la prestazione è resa nell'ambito di attività non esercitata professionalmente in via abituale e che ogni obbligo derivante dalla propria posizione fiscale e previdenziale rimane a suo carico, impegnandosi a manlevare l'Istituto da pretese derivanti da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal prestatore stesso;
- dato atto che il corretto trattamento fiscale del compenso sarà determinato sulla base della documentazione prodotta dall'incaricato e delle disposizioni della Convenzione tra Italia e Austria contro le doppie imposizioni applicabile al caso concreto;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- rilevato che l'incarico decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento con scadenza del contratto il 10 dicembre 2026;
- viste le direttive per la formazione dei bilanci di previsione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 di data 16 dicembre 2024, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza che, a decorrere dall'anno 2025, per ciascun esercizio del bilancio, tale tipologia di spesa, da assumere secondo criteri di sobrietà, deve essere autorizzata in misura non superiore alla media della corrispondente spesa del biennio 2022-2023.

Dal limite sopra definito restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento, studio e pubblicazione dei materiali che si riferiscono alla lingua della gente ladina, promuovendone la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conservazione della lingua e per la conduzione di studi e ricerche in ambito linguistico;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l'articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;
- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata e integrata dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d'autore;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;

- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- visto il D.l.s 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino e ss.mm.;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 di data 30 dicembre 2025 e il bilancio finanziario gestionale 2026-2028 approvato con propria determinazione n. 194 del 30 dicembre 2025 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51470/1 e 51160/3 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 esercizio finanziario 2026;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al dottor Johannes Gregor Mücke, nato a Berlino il 07.12.1983, residente a Graz (Austria) un incarico avente ad oggetto l'intervento di revisione ai fini della coerenza interna e l'aggiornamento computazionale di 10 lettere della banca dati Volf, per un totale di circa 15.000 lemmi;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che, come da accordi con il collaboratore, l'incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2026;
4. di stabilire che l'incaricato dovrà consegnare entro il termine previsto al punto 3 una relazione finale sulle attività svolte e sui criteri adottati;
5. di fissare il compenso forfettario lordo onnicomprensivo relativo all'incarico di cui al punto 1), in € 6.800,00 per i 15.000 lemmi (circa € 0,45 a lemma);

6. di corrispondere il compenso di cui al punto precedente, su richiesta in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, previa verifica da parte della Direzione dell'Istituto della regolare esecuzione dell'incarico e previa acquisizione della documentazione fiscale prevista dalla normativa applicabile, compresa la documentazione necessaria per l'eventuale applicazione della Convenzione tra Italia e Austria contro le doppie imposizioni;
7. di dare atto che tutti i risultati dell'attività svolta, comprese le correzioni, le integrazioni, le elaborazioni, i dati e gli aggiornamenti prodotti nell'ambito dell'incarico, entreranno nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Istituto Culturale Ladino, che ne acquisirà ogni diritto di utilizzazione economica ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d'autore;
8. di dare atto che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'articolo 2230 del codice civile e rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
9. di dare atto inoltre che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile, in piena autonomia organizzativa e senza vincolo di subordinazione;
10. di impegnare la somma di € 6.800,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 5, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2026-2028 per l'esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
11. di dare puntuale adempimento, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, nr. 33.

LA DIRETTRICE Dott.ssa Sabrina Rasom
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL;
- e
- dottor Johannes Gregor Mücke, nato a Berlino il 07.12.1983 e residente a Graz (Austria)

premesso

che con determinazione del Direttore n. ____ di data ____ 2026 l'ICL ha affidato al dottor Johannes Gregor Mücke un incarico nell'ambito del progetto Volf- CODICE CUP: F63C26000180005

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

L'ICL affida al dottor Johannes Gregor Mücke, nato a Berlino il 07.12.1983 e residente a Graz (Austria) (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto l'intervento di revisione ai fini della coerenza interna e l'aggiornamento computazionale di 10 lettere della banca dati Volf, per un totale di circa 15.000 lemmi;

Articolo 2

(Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. Il collaboratore dichiara che la prestazione è resa nell'ambito di attività non esercitata professionalmente in via abituale e che ogni obbligo derivante dalla propria posizione fiscale e previdenziale rimane a suo carico, impegnandosi a manlevare l'Amministrazione da pretese derivanti da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal prestatore stesso.

Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere ultimate entro il 10 dicembre 2026. Entro tale termine il collaboratore dovrà consegnare all'Istituto una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei criteri adottati nello svolgimento dell'incarico.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività, secondo la disciplina dettata dall'art. 2230 e seguenti del C.C. . In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione e svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

È fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Articolo 5

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

Il collaboratore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

Articolo 6 **(Codice di comportamento)**

Il collaboratore si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 27 settembre 2024, n. 1514.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

Articolo 7 **(Compenso)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso forfettario lordo onnicomprensivo di € 6.800,00 (seimilaottocento).

Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 8 **(Modalità e tempi di pagamento)**

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata alla conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla consegna della relazione finale e della documentazione fiscale prevista dalla normativa applicabile, corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 l'imposta di bollo, se dovuta è a carico del Collaboratore.

Il trattamento fiscale del compenso sarà determinato sulla base della documentazione prodotta dal collaboratore e della normativa fiscale applicabile, nonché della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni,

Articolo 9 **(Tracciabilità dei pagamenti)**

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

Articolo 10 **(Facoltà di recesso)**

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 11 **(Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Articolo 12 **(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

Articolo 13 **(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate

dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 14
(Diritti d'autore)

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto acquisisce tutti i diritti di utilizzazione economica dei risultati dell'attività svolta, comprese correzioni, integrazioni, elaborazioni, dati e aggiornamenti prodotti in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 15
(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dal collaboratore saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

Articolo 16
(Sicurezza)

Il collaboratore dichiara di svolgere l'attività oggetto del presente incarico presso la propria sede e sotto la propria responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro applicabile al caso concreto.

Articolo 17
(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

Articolo 18
(Controversie)

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
dott.ssa Sabrina Rasom

IL COLLABORATORE
dott. Johannes Gregor Mücke

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 88 del 15.07.2026

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 15.07.2026

LA DIRETTRICE Dott.ssa Sabrina Rasom
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2026-2028

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2026– 2028.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51470/1	2026	imp. 398	€ 6.800,00

San Giovanni di Fassa, 15.07.2026

LA DIRETTRICE Dott.ssa Sabrina Rasom
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Direttrice dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

CERTIFICA

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo Online

sul sito web dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

LA DIRETTRICE Dott.ssa Sabrina Rasom
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa